



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

PROVINCIA DI VERONA

N° 52 del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta di 1ª convocazione

Oggetto: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARI CORRISPETTIVO ANNO 2021 DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **18.40** nella Sala delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1ª convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1 CANAZZA STEFANO	X		10 FAUSTINI MOIRA	X	
2 GRUPPO MICHELE	X		11 FORMIGARO FEDERICO	X	
3 BRAZZOLI ANDREA		X	12 DI CAPUA STEFANO	X	
4 BAZZANI LILIANA	X		13 CHESINI ALESSANDRO	X	
5 CASAROTTI MONICA	X		14 BONFANTE GIACOMO	X	
6 PERBELLINI LIDIA	X		15 VENTURI ROBERTO		X
7 CLEMENTI GERMANO	X		16 GUARNIERI LUCA		X
8 BRESSAN MATTEO		X	17 SALGARELLI MADDALENA	X	
9 AMBROSI STEFANO	X		TOTALI	13	4

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Barbalinardo Rosanna

Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. CANAZZA STEFANO assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto sopraindicato.

**DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARI CORRISPETTIVO ANNO 2021
DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- alla luce di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, mediante proprio regolamento, prevedere, in luogo della Tari, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il Comune di Isola della Scala, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2017, esecutiva, ha previsto l'istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti - TARI avente natura corrispettiva (c.d. TARI-C) dal 01/01/2017, in sostituzione del tributo;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, così come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 e, successivamente, dall'art. 2, comma 4, D.L. 30 giugno 2021, n. 99, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a

provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile [...]”;

VISTO il vigente Regolamento I.U.C., per la parte relativa alla componente Tariffa corrispettivo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2017, esecutiva, ed, in particolare, l'art. 24 il quale dispone che “In sede di approvazione del piano tariffario il Comune può determinare ulteriori riduzioni o agevolazioni per particolari tipologie di utenza”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/06/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021” con la quale sono state approvate le tariffe sui rifiuti (TARI-C: tariffa corrispettivo sui rifiuti) per l'anno 2021 e stabilito, altresì, di provvedere con successivo provvedimento a stabilire agevolazioni tariffarie per l'emergenza Covid-19 a favore delle utenze non domestiche interessate dai provvedimenti di chiusura o da misure restrittive dell'esercizio dell'attività nell'anno 2021, facendo ricorso al contributo statale derivante dall'assegnazione di risorse per l'anno 2021 ad opera dell'art. 6 del Decreto Legge n. 73/2021, la cui ripartizione ai Comuni risultava ancora in fase di definizione alla data di adozione del medesimo provvedimento consiliare;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

PRESO ATTO che sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 161 del 07/07/2021 è stato pubblicato l'avviso relativo al decreto 24 giugno 2021, concernente il riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, o della TARI corrispettivo, ad alcune categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VERIFICATO che la spettanza assegnata per l'anno 2021 al Comune di Isola della Scala ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 73/2021, sopra richiamato, è pari a € 79.462,43;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data odierna ad oggetto "Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2021/2023 - Variazione n. 5/2021 (art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000)" nella quale, in riferimento ai contributi statali relativi alle riduzioni TARI per l'emergenza Covid-19, si evidenzia quanto segue:

- Quota forfettaria riduzioni TARI assegnata dallo Stato per l'anno 2020, compresa nel Fondo a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali (c.d. "Fondone Covid-19" anno 2020): € 132.336,19 di cui:
 - € 1.457,51 riduzioni TARI 2020 utenze non domestiche impegnate nell'anno 2020;
 - € 420,11 riduzioni TARI 2020 utenze non domestiche impegnate nell'anno 2021 (finanziate con avanzo vincolato da legge);
 - € 40.537,57 riduzioni TARI previste per l'anno 2021 (finanziate con avanzo vincolato da legge);
 - € 89.921,00 destinati a contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese emergenza Covid-19 (compresi nell'importo complessivo previsto di € 250.000,00 – finanziate con avanzo vincolato da legge" – FAQ n. 5 Ragioneria generale dello Stato in materia certificazione Covid-19);
- Quota riduzioni TARI assegnate dallo Stato per l'anno 2021 in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73: € 79.462,43. Tale somma viene finalizzata a riduzioni TARI utenze non domestiche da impegnare nell'anno 2021;

Considerato, pertanto, per quanto sopra indicato, che per l'anno 2021 è stata stanziata a bilancio la somma complessiva di € 120.000,00 per riduzioni TARI corrispettivo per le utenze non domestiche, oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni nell'esercizio dell'attività dovute al Covid-19, da definirsi con il presente provvedimento consiliare;

RITENUTO, pertanto, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di prevedere agevolazioni tariffarie TARI corrispettivo per l'anno 2021 per diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale, che a livello locale, in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12/03/2021 con la quale, a partire dal 15 marzo 2021, la Regione Veneto è stata collocata in zona rossa e conseguentemente sottoposta alle restrizioni previste per tale zona;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 26/03/2021 con la quale è stato prorogato lo status di “zona rossa” per la Regione Veneto fino al 6 aprile 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 02/04/2021 con la quale il Veneto è stato collocato in “zona arancione” dal 6 aprile 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 23/04/2021 con la quale il Veneto è stato collocato in “zona gialla” dal 26 aprile 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 04/06/2021 con la quale il Veneto è stato collocato in “zona bianca” dal 7 giugno 2021;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tariffaria, che molte imprese, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo sulla TARI corrispettivo, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno stabilire riduzioni tariffarie connesse alla pandemia COVID-19 con efficacia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al fine di rendere l'applicazione della tariffa corrispettivo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune; in particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI corrispettivo, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere riduzioni tariffarie da applicare complessivamente alla parte fissa e alla parte variabile delle tariffe (sia per il servizio standard, che per il servizio rafforzato, comprese le rispettive componenti puntuali sul rifiuto organico e secco indifferenziato) delle utenze non domestiche (UND) così come riportato nel prospetto **Allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che tale forma di intervento – il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile in circa € 120.000,00, compresa IVA 10% e addizionale provinciale 5% – rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili con le risorse assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 per € 79.462,43 e, per la rimanente parte di € 40.537,57, mediante l'utilizzo della quota vincolata per legge dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante dal c.d. "Fondone" anno 2020 (parziale quota forfettaria residua per agevolazioni TARI 2020);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati di legge;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile del servizio e dal responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/00, n° 267;

si propone al Consiglio di deliberare quanto segue:

- 1) DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) APPROVARE, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento I.U.C., per la parte relativa alla componente Tariffa corrispettivo, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/06/2021 (punto 7 del dispositivo), in premessa richiamata, le riduzioni tariffarie per emergenza epidemiologica Covid-19 da applicare complessivamente alla parte fissa e alla parte variabile delle tariffe (sia per il servizio standard, che per il servizio rafforzato, comprese le rispettive componenti puntuali sul rifiuto organico e secco indifferenziato) delle utenze non domestiche (UND) per tutto l'anno 2021, così come riportato nel prospetto **Allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) DISPORRE che le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 di cui al presente provvedimento sono applicate per l'anno 2021 e che le stesse non sono cumulative con altre riduzioni, ma si applicherà la riduzione più vantaggiosa per l'utenza non domestica interessata;
- 4) DARE ATTO che le riduzioni disposte con il presente provvedimento sono finanziate da risorse di bilancio come indicato in premessa, non vengono quindi poste a carico dei restanti utenti del servizio e trovano copertura per un totale presunto complessivo di € 120.000,00 (IVA 10% ed addizionale provinciale 5% comprese) alla Missione 09 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 04 Scheda PEG 202002 per € 40.537,57 e Scheda PEG 202003 per €

79.462,43 del bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021; tali somme saranno trasferite, quale minore gettito annuo per TARI corrispettivo e previa presentazione di regolare fattura, al soggetto gestore ESA-Com S.p.A. di Nogara (VR), ditta affidataria “in house” del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune, ivi compresa la riscossione della TARI corrispettivo;

- 5) DARE ATTO che eventuali conguagli a consuntivo delle somme previste per le riduzioni tariffarie in argomento di cui al precedente punto 4) saranno finanziate con risorse proprie dell’Ente mediante apposita variazione di bilancio entro i termini di legge;
- 6) DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al soggetto gestore ESA-Com S.p.A., per i successivi adempimenti di competenza
- 7) DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro termini di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Uditi gli interventi come segue:

Il Sindaco: “L’ultima proposta di deliberazione che coinvolge il dottor Renon riguarda il punto 6 dell’ordine del giorno. Una breve spiegazione, dottor Renon, per favore.

Rientra il consigliere Chesini

Presenti 13

Il Responsabile della Direzione Finanziaria: “Con questa delibera praticamente l’Amministrazione va innanzitutto a quantificare delle risorse, a destinare delle risorse statali che con vari provvedimenti l’azione governativa ha messo a disposizione dei Comuni anche per le riduzioni della TARI.

L’anno scorso nel fondone, cosiddetto fondone 2020 vi era un importo di circa 132 mila euro destinato per le riduzioni TARI; il Comune, se ci ricordiamo, aveva approvato la riduzione della parte fissa della TARI corrispettivo in aggiunta alla riduzione che aveva previsto ARERA della parte variabile per le utenze interessate dalle chiusure, avevamo approvato questo tipo di riduzione, le aziende che hanno fatto richiesta non sono state tantissime e quindi le risorse potevano essere destinate al 2021 per le medesime finalità.

È intervenuta una FAQ della Ragioneria generale dello Stato, la quale ha previsto che le risorse TARI del fondone 2020 potevano essere destinate a tale finalità, oppure anche ad altri tipi di sostegno alle aziende per le quali il Comune avesse ritenuto più utile per andare a ristorare sul territorio le aziende interessate da queste difficoltà economiche. Di quei 130 mila euro circa che ho detto prima una parte il Comune, l’Amministrazione ha deciso di destinarla come quota parte per i

sostegni alle aziende a fondo perduto di 250 mila euro e una parte invece ha deciso di destinarli quest'anno, per un importo di circa 40 mila euro, per le riduzioni TARI 2021.

A questi 40 mila euro si aggiunge un ulteriore fondo statale dedicato alla TARI 2021, quindi complessivamente, come dicevo prima, arriviamo a 120 mila euro. Queste somme saranno destinate a tutte le aziende che per definizione di legge sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o che hanno avuto una restrizione nell'attività nel corso del 2021, anche dal punto di vista del fatturato che naturalmente, pur rimanendo aperte, avendo una minore circolazione delle persone, hanno avuto un disagio economico.

L'Amministrazione, quindi, questi 120 mila euro li ha destinati alla riduzione della TARI corrispettivo 2021 sia per la parte fissa che per la parte variabile, ivi comprese le componenti umido e secco, quindi vuol dire che in bolletta vi sarà una riduzione della percentuale che dirò di seguito. Nell'allegato A alla delibera sono indicate le categorie delle utenze non domestiche previste dal DPR n. 158 che disciplina le utenze non domestiche e sono indicate le percentuali di abbattimento della tariffa 2021. Se vuole, le leggo, Sindaco, velocemente.”

Il Sindaco: “No, le leggo io. Abbiamo quindi una variazione in diminuzione dopo il passaggio fatto con la COSAP, che aveva previsto per quanto riguarda tutto il periodo dell'emergenza l'abbattimento integrare della COSAP per quanto riguarda ristoranti, pasticcerie, bar e quant'altri avessero la possibilità di utilizzare gli spazi, quindi di ampliare i plateatici che è stata abbattuta del 100 per cento. Abbiamo queste riduzioni che sono nella misura del 20 per cento per musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto; per cinematografi e teatri del 50 per cento; per campeggi e impianti sportivi del 50 per cento; per alberghi con ristorazione e alberghi senza ristorazione del 50 per cento; per uffici, agenzie, studi professionali, escluse le onoranze funebri del 20 per cento; per i negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli del 50 per cento; per negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli del 50 per cento; per attività artigianali di tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista del 50 per cento avere; per attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista del 20 per cento; carrozzerie, autofficine ed elettrauto del 20 per cento; attività artigianali di produzione beni specifici del 20 per cento; ristoranti, trattorie, osterie, pub e pizzerie del 50 per cento; per mense, birrerie e hamburgerie del 50 per cento; per bar, caffè e pasticcerie del 50 per cento; per ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio del 20 per cento e per discoteche e club del 50 per cento.

Queste sono le percentuali di riduzione che in alcuni casi sono anche significative, proprio per andare incontro alle necessità collegate all'emergenza. Può continuare, se doveva integrare.”

Il Responsabile della Direzione Finanziaria: “Io avrei anche finito, Sindaco. Volevo solo dire che è previsto nel dispositivo che nel caso in cui, cioè le riduzioni non sono cumulative con altre riduzioni già assegnate, ma sarà prevalente quella più agevolativa per l'azienda.

Colgo anch'io un attimo brevemente, proprio un secondo, l'occasione per ringraziare anch'io tutti i consiglieri comunali per la stima che in più occasioni mi hanno dimostrato e che contraccambio a trecentosessanta gradi. Ringrazio anche il segretario e tutti i colleghi, collaboratori e buon lavoro per chi ci sarà anche dopo e buona continuazione per chi non ci sarà.”

Il Sindaco: “Qualche intervento? Allora grazie di cuore, se vuole rientrare dalla sua famiglia, ci vediamo domani. Grazie.

Metto in votazione questa delibera.”

Con voti favorevoli n. 10 [Canazza, Gruppo, Bazzani, Casarotti, Perbellini, Clementi, Ambrosi, Faustini, Formigaro, Di Capua (Isola Domani – Lista Canazza)], contrari n. /, astenuti n. 3 [Chesini e Bonfante (Movimento5stelle.it), Salgarelli (Isola nostra)], espressi legalmente per alzata di mano – presenti n. 13

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARI CORRISPETTIVO ANNO 2021 DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19”, nel testo sopra riportato, completa degli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo pretorio on-line dell’Ente, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, durante la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

dichiarare, con separata e successiva votazione espressa legalmente per appello nominale { voti favorevoli n. 10 [Canazza, Gruppo, Bazzani, Casarotti, Perbellini, Clementi, Ambrosi, Faustini, Formigaro, Di Capua (Isola Domani – Lista Canazza)], contrari n. /, astenuti n. 3 [Chesini e Bonfante (Movimento5stelle.it), Salgarelli (Isola nostra)], espressi legalmente per alzata di mano – presenti n. 13}, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista l’urgenza di adottare il provvedimento in argomento entro i termini di legge.

L’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente”.

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE

di Consiglio Comunale

N.52 del 29/07/2021

OGGETTO : DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARI CORRISPETTIVO ANNO 2021 DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

PARERE del RESPONSABILE della DIREZIONE

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**" si esprime il seguente parere:*

Favorevole

Li,22/07/2021

il Responsabile della Direzione:

Simone Renon

PARERE del RESPONSABILE della DIREZIONE FINANZIARIA

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**" si esprime il seguente parere:*

Fav. con motivazione

Subordinato all'approvazione della proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2021/2023 - Variazione n. 5/2021 (art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000).

Li, 22/07/2021

il Responsabile della Direzione Finanziaria

Simone Renon

Letto approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Barbalinardo Rosanna

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

IL PRESIDENTE
CANAZZA STEFANO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 c.1 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma del:

D.Lgs 267/2000 art. 134 c.4 in quanto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)
